



Imposta di bollo: nuove modalità di liquidazione su base trimestrale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **Decreto Ministeriale del 28.12.2018** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019) sono state definite **nuove modalità di liquidazione dell'imposta di bollo su fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro**. Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, **il pagamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate comunica l'ammontare attraverso l'area riservata del proprio sito internet**. La precedente disciplina, invece, prevedeva che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'importo, **pari a 2 euro per ogni fattura emessa**, sarà proporzionale al numero delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, **calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle fatture dal soggetto emittente** (nel servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, infatti, i contribuenti devono indicare se l'imposta di bollo è dovuta e il relativo importo). Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con **i) addebito sul conto corrente bancario o postale** in alternativa al **ii) pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate**. Per accedere al nuovo servizio che consente il pagamento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dal DM 28.12.2018, **sarà necessario accedere al portale "Fatture e corrispettivi"** (tramite SPID, credenziali Entratel, Fisconline o CNS).

Premessa

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 01.01.2019, sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di **liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture**. Come noto, secondo quanto previsto dal **DM 17.06.2014** (prima delle modifiche in commento), il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche veniva fissato dopo 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per effetto di quanto previsto dal DM 29.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019, viene disciplinata la liquidazione dell'imposta di bollo con cadenza trimestrale. Testualmente, viene stabilito che **"il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare"** viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 01.01.2019.

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture

Come noto, con riferimento alle fatture elettroniche, l'assolvimento dell'imposta di bollo fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del DM 14.06.2014, recentemente modificato (al comma 2 dell'articolo 6) dal DM 28.12.2018. Per effetto della modifica apportata, **il nuovo testo dell'articolo 6 è il seguente:**

LE MODIFICHE DEL DM 28.12.2018	
Prima del DM 28.12.2018	Dopo il DM 28.12.2018
<p>1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.</p>	<p>1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.</p>
<p>2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.</i> Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</p>
<p>3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.</p>	<p>3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.</p>

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo

Se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, l'imposta deve essere assolta con modalità virtuale. Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 6 del DM 28.12.2018 **il versamento dell'imposta di bollo dovuta per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.**

In particolare:

1. per atti, documenti e registri il versamento dell'imposta di bollo va effettuato **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**;
2. per le **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre dell'anno solare, il termine di versamento coincide con **il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento**.

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Ipotesi	Versamento
Atti, documenti, registri 2019	Entro il 30.04.2020
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 20.04.2019
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 20.07.2019
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 20.10.2019
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 20.01.2020

Modalità di pagamento imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, nell'area riservata del contribuente, **l'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo**.

Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di **utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata con il quale è possibile richiedere l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale**, in alternativa al **pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate** (codice tributo 2501).

Di conseguenza, le modalità di pagamento delle imposte previste dall'articolo 6 del DM 14.06.2014, a seguito delle modifiche apportate dal DM 28.12.2018, sono le seguenti:

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Atti, documenti, registri 2019	Imposta di bollo fatture elettroniche
Termine. Versamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Termine. Versamento con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
Modalità. Solo tramite modello F24 (Codice "2501")	Modalità. Addebito su conto corrente bancario o postale, in alternativa a pagamento tramite modello F24